



Spettabile  
Autorità federale di vigilanza  
Sui mercati finanziari FINMA  
Dott. Oliver Zibung  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna

Trasmessa per e-mail: [oliver.zibung@finma.ch](mailto:oliver.zibung@finma.ch)

Lugano, 25 marzo 2013/GV

### Circ. FINMA 09/1 “Regole quadro per la gestione patrimoniale” – revisione parziale

Egregi Signori,

con la presente ci permettiamo farvi pervenire la nostra presa di posizione sul tema in oggetto.

#### Osservazioni generali

Ad eccezione dell’allestimento di un profilo di rischio l’OAD FCT ha già da tempo provveduto *motu proprio* ad adattare la propria regolamentazione alla giurisprudenza del Tribunale Federale con particolare riferimento alla problematica delle retrocessioni.

Considerato come gli Organismi di autodisciplina coinvolti dispongono di sei mesi di tempo per implementare la nuova regolamentazione delle norme di comportamento, e che inevitabilmente gli OAD dovranno concedere ai propri affiliati un periodo per adeguarsi di 12/18 mesi (periodo determinato dal fatto che spesso la clientela visita l’affiliato una volta all’anno), ci si domanda se sia opportuno intraprendere la modifica proposta nel caso in cui il progetto LSFIn veda la luce nel medesimo periodo di tempo, costringendo gli affiliati ad ulteriori e susseguenti modifiche della propria organizzazione e modulistica.

#### Osservazioni puntuali

Marginale 17:

Si fa rilevare che ancora oggi la clientela vieta esplicitamente all’affiliato di contattarla direttamente. Un obbligo di avviso per iscritto implicherebbe l’obbligo per gli affiliati di fare eleggere alla propria clientela un “domicilio per la corrispondenza”. Per esperienza lo stesso verrebbe eletto presso l’affiliato. Pertanto l’obiettivo di informazione rapida e tempestiva al



cliente verrebbe meno. A nostro giudizio la marginale 17 potrebbe essere completata come segue:

“ ... et les consigner par écrit, ou en occasion de leur première visite.”

Marginale 28 :

Riteniamo che l'utilizzo degli allegati al contratto di mandato di gestione patrimoniale debba restare possibile se gli stessi sono espressamente definiti quali parte integrante del contratto.

Marginale 31:

L'OAD FCT non ha nulla in contrario ad un diritto generalizzato per la clientela, affinché questa ottenga un rendiconto sulle retrocessioni percepite, tuttavia lo stesso deve rispondere al criterio della proporzionalità e della sostenibilità economica. Non si può a nostro avviso pretendere che un gestore investa ore di tempo per rendere conto di poche centinaia di franchi di retrocessioni percepite. La formulazione ora in essere, che prevede la rendicontazione su richiesta sempre che economicamente giustificabile e sostenibile, dovrebbe a nostro avviso essere mantenuta. In alternativa qualora gli elementi in possesso del cliente gli permettono di determinare con buona approssimazione l'ammontare delle retrocessioni, si potrebbe pensare all'introduzione di una soglia a partire dalla quale il gestore patrimoniale ha l'obbligo inalienabile di mettere a disposizione le rendicontazioni su richiesta.

Secondo la nostra esperienza, tale soglia, potrebbe essere fissata in CHF 5'000.00 per cliente.

Nella speranza di avere contribuito fattivamente al progetto porgiamo i nostri migliori saluti

**OAD FCT**



**Massimo Tognola**



**Luca Confalonieri**